

IL MOBBING NEL PUBBLICO IMPIEGO

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo il Consiglio di Stato ai fini della configurabilità del mobbing verso il pubblico dipendente è necessaria la presenza concomitante dei seguenti elementi : a) molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) nesso eziologico tra la condotta del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore; d) prova da parte del ricorrente dell'elemento soggettivo e, cioè, dell'intento persecutorio.

Questi dati non sono presenti nella fattispecie e da ciò il rigetto del ricorso. Quanto alla censura dell'appellante rispetto alla valenza illecita e anzi persecutoria del presunto mancato soddisfacimento delle richieste di assegnazione a servizi meno gravosi avanzate per esigenze di salute il Consiglio di Stato non ritiene che siano da prendere in considerazione. Infatti il dipendente risultava fisicamente idoneo al servizio né aveva chiesto alcun accertamento di inidoneità in tal senso, per cui era da considerare abile alla effettuazione delle attività istituzionali inerenti al suo ruolo in relazione alle esigenze d'ufficio.



n. 197
21 marzo 2022

La sentenza della settimana questa volta, in via eccezionale, non riguarda una decisione della Cassazione bensì del Consiglio di Stato che, come è noto, è il supremo giudice nel campo del diritto amministrativo e nelle cause inerenti i rapporti di lavoro nel pubblico impiego.

Con la importante sentenza n. 952 del 9 febbraio 2022 il Consiglio di Stato afferma che, nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego e della conseguente responsabilità datoriale ex articolo 2087 codice civile, il mobbing si sostanzia in una condotta del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro.

Questa si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati, sistematici ed esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione e alla vessazione del dipendente tale da provocare un risultato lesivo della sua salute psicofisica. Il tratto caratterizzante del mobbing è un processo sistematico di cancellazione della figura del lavoratore, portato avanti attraverso una continua eliminazione dei rapporti interpersonali necessari per svolgere la normale attività lavorativa.

La vicenda nasce dal ricorso al TAR Calabria di un dipendente della Polizia Penitenziaria che aveva richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad episodi vessatori qualificabili, a suo dire, come mobbing posti in essere nei suoi confronti dalla Direzione della Casa Circondariale di Reggio Calabria presso la quale era addetto.

Il TAR ha rigettato il ricorso e a seguito dell'impugnazione della sentenza nasce il giudizio davanti al Consiglio di Stato.

Nel ricorso al supremo giudice amministrativo l'interessato ha sostenuto di essere stato sottoposto continuamente e sistematicamente ad una serie ingiustificata di azioni disciplinari, di essere stato costretto a lavori gravosi nonostante le sue precarie condizioni di salute derivanti da un intervento di angioplastica. Ha anche asserito di essere affetto, tra l'altro, da sindrome ansioso depressiva insorta proprio a seguito dei maltrattamenti subiti. In sostanza il motivo di ricorso è incentrato sull'affermata esistenza del nesso causale tra l'aggravarsi delle patologie sofferte, le mansioni svolte durante il servizio e il comportamento "mobizzante" dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso dell'interessato compensando tra le parti le spese di giudizio.